2026/2194

30.9.2026

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/2194 DEL CONSIGLIO

del 22 settembre 2026

che autorizza la Spagna ad applicare aliquote di accisa ridotte al gasolio e alla benzina senza piombo utilizzati come carburante, ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità ([1]), in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Nelle settimane precedenti l'adozione della presente decisione, gli sviluppi geopolitici in Medio Oriente hanno inciso sulle catene di approvvigionamento del petrolio e dei prodotti petroliferi a livello mondiale e hanno innescato forti e persistenti aumenti dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti energetici. Tali incrementi hanno avuto notevoli effetti negativi sulle famiglie, in particolare sui consumatori vulnerabili, e sulle imprese, comprese le piccole e medie imprese, mettendo così a grave rischio la coesione sociale, la stabilità economica e il corretto funzionamento del mercato interno.

(2) Nelle conclusioni del 19 marzo 2026 il Consiglio europeo ha riconosciuto la natura straordinaria della situazione nel mercato dell'energia e le sue implicazioni macroeconomiche. Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a collaborare strettamente con gli Stati membri per elaborare misure nazionali temporanee e mirate volte ad attenuare gli impatti significativi degli aumenti dei prezzi dei combustibili dovuti alla crisi in Medio Oriente e ha sottolineato in particolare la necessità di una risposta coordinata, dato che il conflitto in Medio Oriente ha un impatto immediato sui prezzi dell'energia per i cittadini e le imprese europei.

(3) Le accise fissate dalla direttiva 2003/96/CE contribuiscono al costo finale dei prodotti energetici forniti all'interno dell'Unione. Una riduzione delle accise al di sotto dei livelli minimi di tassazione di cui a tale direttiva può attenuare alcuni degli aumenti dei costi dell'energia cui attualmente fanno fronte gli Stati membri.

(4) Le flessibilità previste dalla direttiva 2003/96/CE consentono agli Stati membri, entro limiti definiti, di ridurre l'onere fiscale su specifici prodotti energetici in modo mirato e temporaneo. In considerazione della natura eccezionale e urgente della situazione attuale, è necessario prevedere flessibilità specifiche e limitate nel tempo volte esplicitamente ad attenuare l'impatto dello shock dei prezzi dell'energia.

(5) Le riduzioni temporanee della tassazione di determinati prodotti energetici possono fornire un rapido sollievo alle famiglie e alle imprese, mediante la riduzione diretta dei prezzi per gli utenti finali. Nella situazione attuale, tali riduzioni temporanee potrebbero costituire uno strumento opportuno e necessario per fronteggiare le gravi ripercussioni economiche dello shock dei prezzi dell'energia.

(6) Con lettere del 29 giugno 2026 e del 15 luglio 2026, in conformità dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, le autorità spagnole hanno chiesto un'autorizzazione ad applicare aliquote di accisa ridotte per il gasolio, la benzina senza piombo e i relativi biocomponenti utilizzati come carburanti per motori. Tali aliquote ridotte comporterebbero una riduzione inferiore ai livelli minimi di tassazione stabiliti da tale direttiva.

([1]) GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/96/oj.

(7) Secondo le autorità spagnole, l'applicazione di aliquote di accisa ridotte mira ad attenuare gli effetti dell'incremento del prezzo del gasolio, della benzina senza piombo e dei relativi biocomponenti derivanti dalla situazione geopolitica e che incidono direttamente o indirettamente attraverso effetti di secondo grado, sia sulle famiglie che sulle imprese.

(8) L'autorizzazione richiesta è stata esaminata dalla Commissione e si ritiene improbabile che possa ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno. Tenuto conto della sua breve durata e delle circostanze eccezionali legate alla situazione geopolitica, cui si aggiungono prezzi di mercato del petrolio eccezionalmente elevati, la deroga richiesta è ritenuta adeguata e proporzionata alla luce della necessità di trovare un equilibrio tra gli obiettivi strategici specifici elencati all'articolo 19, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2003/96/CE, in particolare la politica ambientale dell'Unione, e l'imperativo emergenziale di garantire alle imprese e alle famiglie l'accessibilità economica dell'energia.

(9) È pertanto opportuno autorizzare la Spagna ad applicare temporaneamente aliquote ridotte di accisa inferiori ai livelli minimi di tassazione dell'Unione al gasolio, alla benzina senza piombo e ai relativi biocomponenti utilizzati come carburante.

(10) Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, ciascuna autorizzazione accordata a norma di tale articolo deve essere rigorosamente limitata nel tempo. Tuttavia, per non pregiudicare i futuri sviluppi del quadro giuridico vigente, è opportuno disporre che, ove il Consiglio, deliberando ai sensi dell'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) o di qualsiasi altra disposizione pertinente del TFUE, introduca nuovi livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 7 della direttiva 2003/96/CE per il gasolio e la benzina senza piombo utilizzati come carburante ai quali tale autorizzazione non fosse adeguata, tale autorizzazione cessi di applicarsi il giorno in cui tali nuovi livelli minimi di tassazione diventano applicabili.

(11) Allo stesso tempo, riduzioni fiscali non mirate comportano notevoli costi di bilancio e tendono ad aumentare la domanda di combustibili fossili, aggravando lo squilibrio tra domanda e offerta. È quindi opportuno che la misura rimanga rigorosamente limitata nel tempo.

(12) La presente decisione non pregiudica l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Spagna è autorizzata ad applicare le seguenti riduzioni delle aliquote al di sotto dei livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 7 della direttiva 2003/96/CE:

a) una riduzione dell'aliquota fino a 55,08 EUR per 1 000 litri per la benzina senza piombo avente un numero di ottani uguale o superiore a 98 e prodotti che consistono in una miscela di tale benzina senza piombo con bioetanolo o biometanolo;

b) una riduzione dell'aliquota fino a 86,31 EUR per 1 000 litri per la benzina senza piombo avente un numero di ottani inferiore a 98 e prodotti che consistono in una miscela di tale benzina senza piombo con bioetanolo o biometanolo;

c) una riduzione dell'aliquota fino a 151 EUR per 1 000 litri per il gasolio e per i prodotti che consistono in una miscela di diesel e biodiesel usato come carburante per motori per usi diversi da quelli di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 30 settembre 2026.

Tuttavia, ove il Consiglio, deliberando ai sensi dell'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) o di qualsiasi altra disposizione pertinente del TFUE, introduca nuovi livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 7 della direttiva 2003/96/CE per il gasolio e la benzina senza piombo utilizzati come carburante ai quali l'autorizzazione rilasciata all'articolo 1 della presente decisione non fosse adeguata, la presente decisione cessa di applicarsi il giorno in cui tali nuovi livelli minimi di tassazione diventano applicabili.

Articolo 3

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

Articolo 4

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2026

Per il Consiglio

Il presidente

T. BYRNE